

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Il cliente, con il presente ricorso, afferma quanto segue:

- in data 07/11/2025, tramite il suo rappresentante, richiedeva la cancellazione e/o rettifica delle segnalazioni negative a suo carico nelle banche dati CRIF e CTC;

- le segnalazioni sono illegittime sia da un punto di vista formale che sostanziale, non essendo incappato nei ritardi che gli vengono attribuiti;
- non ha ricevuto da parte dell'intermediario segnalatore un preavviso preventivo di registrazione dei dati personali preciso, puntuale e circostanziato, come previsto dall'art. 5, comma 6 del Codice Deontologico dei SIC;
- come stabilito dall'autorità Garante per la protezione dei dati personali, il preavviso viene considerato come un atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., con la conseguenza che gli operatori bancari devono essere in grado di dimostrare l'effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso (cfr. provvedimento interpretativo del 26 ottobre 2017);
- nell'istanza di cancellazione richiedeva, tra l'altro, copia della lettera raccomandata contenente la comunicazione dell'imminente segnalazione nei S.I.C., la prova documentale della data della segnalazione in S.I.C., la copia del contratto, la copia dell'estratto conto, la copia della lettera di comunicazione di passaggio a sofferenza e la copia della lettera di cessione del contratto;
- in data 19/11/2025, l'intermediario rispondeva confermando la legittimità delle segnalazioni e affermando di aver inviato una raccomandata datata 13/05/2024 e ricevuta in data 29/05/2024;
- tale missiva dimostra l'illegittimità delle segnalazioni, dato che era regolare nei pagamenti sia per la rata di marzo, che di aprile e di maggio 2024, e conseguentemente tale preavviso risulta errato, così come le segnalazioni che partono da giugno con ben 3 rate in arretrato;
- inoltre, il contenuto della missiva è generico e non contiene i requisiti fondamentali di un preavviso di iscrizione nei SIC che deve essere specifico, puntuale e contestualizzato;
- l'intermediario inviando una sola comunicazione di preavviso non ha adottato la diligenza qualificata dell'accorto banchiere;
- il perdurare delle illegittime segnalazioni costituisce fonte di grave pregiudizio.

Il ricorrente domanda, quindi, la cancellazione delle segnalazioni a proprio carico in CRIF e CTC.

Con le controdeduzioni, l'intermediario convenuto afferma quanto segue:

- nel mese di gennaio 2022 il cliente ha stipulato il contratto di credito finalizzato n. **919;
- a causa dei ritardi nei pagamenti verificatisi nel corso del rapporto, segnalava il ricorrente presso CRIF e CTC, previo regolare preavviso;
- la comunicazione di preavviso di segnalazione nei SIC, datata 13.05.2024, è stata inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, consegnata in data 29.05.2024;
- alla data del preavviso, sulla posizione sussistevano 2 rate in arretrato: la rata di gennaio, in scadenza il 20.1.2024, è stata pagata solo il 21.03.2024, mentre quella del mese di febbraio è stata pagata in data 20.2.2024;
- tutte le scadenze successive sono rimaste impagate, in quanto tutti i tentativi di addebito tramite RID, sono tornati indietro con la dicitura "PRELEVAMENTO SU C/C INSOLUTO";
- la comunicazione di preavviso conteneva tutti gli elementi necessari. L'orientamento costante dei Collegi, infatti, ritiene che il preavviso per ritenersi valido debba contenere l'indicazione del numero di contratto;
- inoltre, è stato rispettato il termine di 15 giorni tra preavviso e segnalazione, in quanto nella visura Crif la segnalazione è riconducibile al 30 giugno 2024 e nella visura CTC il primo ritardo segnalato, riferibile al mese di giugno, è stato reso visibile a partire dal 9 luglio 2024.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Con l'odierno ricorso, il cliente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni disposte dall'intermediario in CRIF e CTC, poiché effettuate in difetto del presupposto formale e sostanziale e ne domanda la cancellazione. Le segnalazioni contestate traggono origine dal contratto di credito finalizzato n. **919 sottoscritto dalle parti a gennaio 2022.

In proposito, il cliente versa in atti le visure relativi ai sistemi CRIF e CTC. Dall'analisi della visura CRIF del 03/10/2025, aggiornata al 30/04/2025 (riferita ad un arco temporale di 24 mesi), emerge quanto segue: la prima segnalazione visibile nel sistema risale al mese di giugno 2024, con indicazione di n. 3 rate non pagate; a luglio e agosto 2024 il cliente è stato segnalato come inadempiente, peggior stato segnalato nel periodo interessato dalla visura; i ritardi sono stati regolarizzati a partire da settembre 2024 e sono regolari alla data di aggiornamento della visura. Il ricorrente allega, inoltre, visura CTC del 23/09/2025 e aggiornata al 30/09/2024 (riferita a un arco temporale pari a 36 mesi, ossia ottobre 2021 – settembre 2024). Dall'analisi della visura, emerge quanto segue: la prima segnalazione visibile nel sistema risale al mese di giugno 2024, con indicazione di n. 3 rate non pagate; il numero massimo di rate con ritardo è pari a 9 (numero che può indicare anche un inadempimento); i ritardi sono stati regolarizzati alla data di aggiornamento della visura.

Il ricorrente contesta il presupposto sostanziale delle segnalazioni, affermando che aveva corrisposto regolarmente sia la rata di marzo che quelle di aprile e di maggio 2024. Conseguentemente sostiene che il preavviso di imminente segnalazione risulti errato, così come le segnalazioni che partono da giugno con ben 3 rate in arretrato. Dal canto suo, l'intermediario osserva che: alla data del preavviso sulla posizione sussistevano 2 rate in arretrato, la rata di gennaio, in scadenza il 20.1.2024 e che è stata pagata solo il 21.03.2024, e la rata di febbraio, che è stata pagata in data 20.2.2024; tutte le scadenze successive sono rimaste impagate, in quanto tutti i tentativi di addebito tramite RID, sono tornati indietro con la dicitura "PRELEVAMENTO SU C/C INSOLUTO".

L'intermediario produce agli atti del presente procedimento il contratto di finanziamento e l'estratto conto del ricorrente, da cui risulta quanto segue: la prima rata scadeva il 20.02.2022; la rata di gennaio (ovvero la 24esima scadente il 20 gennaio, ultima da € 41,41) è stata pagata con ritardo il 21.03.2024; la rata di febbraio 2024 (ovvero la 25esima scadente il 20 febbraio) è stata pagata correttamente alla scadenza; le rate di marzo e di aprile 2024 non sono state pagate; alla data dell'invio del preavviso, ossia il 13.05.2024, risultavano insolte 2 rate (marzo ed aprile); anche le rate di maggio e giugno 2024 non sono state versate; a luglio il credito è stato dichiarato compromesso.

Il ricorrente ha contestato la carenza del presupposto formale delle segnalazioni, lamentando di non aver ricevuto un preavviso di imminente segnalazione chiaro, preciso e puntuale. Sul punto l'intermediario ha dichiarato di aver inviato il preavviso di imminente segnalazione tramite lettera raccomandata a/r datata 13/05/2024 e consegnata in data 29/05/2024 e ha prodotto le seguenti evidenze: missiva del 13/05/2024 inviata a mezzo raccomandata A/R; cartolina di ricevimento che attesta il ritiro della raccomandata in data 29/05/2024. Osserva il Collegio la corrispondenza tra il codice indicato nella missiva e quello della cartolina di invio, nonché dell'indirizzo di destinazione con l'indirizzo indicato dal ricorrente nel modulo di ricorso. Si rammenta che l'orientamento condiviso dei Collegi ABF ritiene provata la ricezione del preavviso di segnalazione quando l'inoltro del preavviso è avvenuto a mezzo raccomandata a/r ed è agli atti l'avviso di ricevimento attestante il ritiro della comunicazione (cfr. Collegio di Milano decisione n. 11007 del 2022).

Il ricorrente lamenta, inoltre, che la missiva agli atti non possa costituire idoneo preavviso di imminente segnalazione poiché il contenuto è generico e non contiene i requisiti fondamentali di un preavviso di iscrizione nei SIC che deve essere specifico, puntuale e contestualizzato.

Ritiene questo Collegio che, dall'esame della missiva in parola, si ricavino tutte le informazioni utili al debitore a regolarizzare la sua posizione con l'adempimento delle prestazioni dovute.

Accertata la regolarità delle modalità di consegna e ricezione del preavviso datato 13/05/2024 e consegnato in data 29/05/2024, deve verificarsi se questo è tempestivo rispetto alle prime segnalazioni in Crif e CTC che risalgono al mese di giugno 2024.

A tale riguardo, l'intermediario resistente osserva che risulta rispettato il termine di 15 giorni tra preavviso e segnalazione richiesto dall'art. 5, comma 6, del nuovo Codice di condotta. Precisa, inoltre, che la prima segnalazione in Crif è diventata visibile il 30 giugno 2024 e produce la evidenza a supporto. Per quanto riguarda, invece, la segnalazione in CTC, l'intermediario precisa che dal contatore della visura il primo ritardo segnalato è riferibile al mese di giugno 2024 ed è stato reso visibile a partire dal 9 luglio 2024. A sostegno di quanto dichiarato ha versato agli atti una comunicazione proveniente dal gestore di CTC.

Dalla documentazione agli atti emerge, dunque, che il preavviso di imminente segnalazione risulta tempestivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE